



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

**Proposta di legge n. 104/10^A
"Istituzione della Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe"**

Proponente P.L. 104/10^A: Domenico Tallini.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 25.11.2015.

Assegnata in data 10.12.2015 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo non drfattato licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 13 dicembre 2016

RELAZIONE

La proposta di legge n. 104/10^A recante "Istituzione della Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe" ha l'obiettivo, come si evince chiaramente dal titolo della legge, di istituire una nuova riserva naturale regionale.

La normativa regionale di riferimento nella materia è la legge regionale n.10/2003 che all'art. 6 prevede un dettagliato iter istruttorio,puntualmente, seguito dalla proposta *de quo*.

Il disegno di legge è stato oggetto di un rigoroso esame da parte dell'ufficio Parchi del Dipartimento Ambiente, ottenendo in data 11/04/2016 il parere positivo del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette (che ha verificato i requisiti di ammissibilità) e in data 04/07/2016 i pareri positivi espressi dalle amministrazioni intervenute alla Conferenza di Servizi (Provincia di Catanzaro, Comune di Sersale, Comune di Zagarise, Comitato Tecnico-scientifico, Dipartimento Ambiente della Regione Calabria).

La riserva naturale che la presente proposta vuole tutelare è costituita da tre corpi tra loro distinti, ma tutti gravitanti intorno al centro urbano di Sersale e al comune di Zagarise.

I territori interessati sono caratterizzati da rare formazioni geologiche e da elementi naturalistici di grande valenza ecologica e paesaggistica (da evidenziare nell'ambito fluviale del torrente Uria la presenza dell'habitat 92C0 "Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis*", di notevole valenza naturalistica nell'ambito della Rete Natura 2000).

La proposta nel merito si compone di 12 articoli:

- L'art. 1 ai sensi della legge regionale 10/2003 istituisce la Riserva Naturale delle Valli Cupe;
- L'art. 2 descrive il territorio della riserva naturale identificando gli ambiti territoriali in cui si articola;
- L'art. 3 definisce gli obiettivi e le azioni mediante le quali intraprendere il raggiungimento degli stessi;
- L'art.4 definisce i confini della riserva naturale;
- L'art. 5 stabilisce le modalità di controllo e coordinamento rimandando alla legge regionale 10/2003;
- L'art. 6 demanda la gestione della riserva al comune di Sersale, garantendo allo stesso un contributo annuale per le spese di funzionamento della riserva;
- L'art. 7 attribuisce all'ente di gestione della riserva l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge;
- L'art. 8 stabilisce i termini per l'elaborazione del regolamento dell'area protetta;
- L'art. 9 stabilisce i tempi di tabellazione, ovvero la collocazione di idonee tabelle lungo il perimetro in grado di delimitare i confini

dell'area protetta;

- L'art. 10 statuisce la predisposizione di un apposito sportello informativo fisico o telefonico o telematico, nonché di un portale web per la promozione, tra l'altro, degli eventi e delle iniziative;
- L'art. 11 definisce la norma finanziaria;
- L'art. 12 rubrica l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge comporta oneri carico del Bilancio della Regione Calabria, diretti alla gestione e al raggiungimento degli obiettivi della Riserva Naturale delle Valli Cupe, secondo lo schema allegato:

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Legge Regionale "Istituzione Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe"

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione Spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo Triennio 2017/2019
Art. 6	Azioni di Marketing Fruibilità siti Accoglienza e gestione visitatori Valorizzazione e riqualificazione paesaggistica, attraverso la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi Sportello informativo e portale web Tabellazione sentieri	C	P	300.000,00

Tab. 2 Copertura Finanziaria :

UPB/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
U0700110101 U.01.04.01.02.009	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale				300.000,00

La suddetta spesa troverà adeguata copertura finanziaria a seguito dell'istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio di previsione

2017/2019 della Regione Calabria, ad oggetto: "Trasferimento corrente per la gestione della Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe" con iscrizione delle relative risorse in conto della Missione 09, Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) con il codice di bilancio gestionale U.01.04.01.02.009 (Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette).

Per l'anno 2017 la voce di spesa verrà finanziata attraverso al disponibilità esistente alla Missione 20 – Programma 3 "Altri fondi", codice gestionale 1.10.01.02.001 – capitolo U0700110101, paria Euro 100.000,00, inerente a " Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", mentre, per gli esercizi successivi, nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite dalle rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione annuale e dalle leggi finanziarie di accompagnamento.

Art. 1 *(Istituzione)*

1. La Regione Calabria, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), in attuazione dell'art. 2, lett. r dello Statuto regionale, dell'art.6 della l.r. n. 10/2003, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli", in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e negli allegati alla direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE), come modificato con D.P.R. 12/3/2003 n.120, istituisce la Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe, ente con personalità di diritto pubblico.

2. Nell'ambito della Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe, in conformità all'art. 24, commi 2 e 3 della l.r. n. 10/2003 sono individuate e perimetrate aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione, graficamente individuate nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente legge, come di seguito distinte:

- a) riserva naturale integrale;
- b) riserva naturale guidata;
- c) riserva naturale speciale.

Art. 2 *(Descrizione dell'area)*

1. L'area "Valli Cupe" identifica tre ambiti territoriali distinti geograficamente, tutti caratterizzati dalla presenza di comuni elementi naturalistici di grande valenza ecologica e paesaggistica.

2. L'area protetta gravita intorno al centro urbano del comune di Sersale e si articola nei tre corpi distinti di seguito descritti:

- a. Tratto del fosso Valli Cupe, con il Canyon Valli Cupe e l'acrocoro di Monte Raga;
- b. Tratto del torrente Campanaro, con la Cascata Campanaro, la Cascata dell'Inferno, e tante altre;
- c. Tratto del fiume Crotichio, con le Gole e cascate del Crotichio, monolite di Pietragnallu e alberi monumentali di Cavallopoli.

3. Il territorio ospita la fauna tipica delle aree appenniniche, tra cui molte specie contemplate nella Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e nella Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Si caratterizza, altresì, per la ricchezza di boschi e per la presenza di una ricca flora autoctona che rappresenta un patrimonio di rimarchevole valore scientifico, anche in termini di biodiversità. Numerose sono inoltre le specie conosciute come erbe officinali.

Art. 3
(Obiettivi)

1. La Regione riconosce il valore degli habitat naturali quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale.

2. La valorizzazione paesaggistica dell'area protetta delle Valli Cupe è volta a realizzare i seguenti obiettivi:

- a. salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli habitat attraverso un'attenta gestione delle risorse terrestri e idriche, al fine di valorizzare gli ecosistemi e le biodiversità esistenti;
- b. tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei corpi costituenti l'area protetta;
- c. conservare il patrimonio forestale, anche attraverso il miglioramento dei boschi esistenti e la ricostituzione di quelli degradati;
- d. salvaguardare i biotopi, le formazioni geologiche e geomorfologiche e le risorse paleontologiche che presentano rilevante valore storico, scientifico e culturale;
- e. difendere la flora, la fauna, le associazioni vegetali e forestali, valorizzare il paesaggio naturale e il paesaggio antropizzato tradizionale, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici e il patrimonio genetico, anche al fine di migliorare la funzione produttiva e sociale dell'area protetta;
- f. disciplinare il corretto uso del territorio e la conoscenza della natura favorendo l'educazione ambientale dei cittadini e migliorando le condizioni di vita attraverso la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibile l'area protetta;
- g. incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge concorrendo allo sviluppo delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi capaci di incentivare e rendere più redditizie le attività agro-silvo-pastorali;
- h. salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e le opere di carattere storico che connotano i diversi ambiti territoriali costituenti l'area protetta riqualificando le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità della presente legge.

3. Gli obiettivi indicati al comma 2 sono attuati attraverso le seguenti azioni:

- a. promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare e di una politica attiva del tempo libero, per il miglioramento della qualità della vita;
- b. valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;
- c. promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;
- d. promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predisporre misure di salvaguardia dell'ecosistema attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;
- e. sostegno e promozione della fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 4
(Confini)

1. La Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe è costituita da n. 3 corpi:

- a. Tratto del fosso Valli Cupe e acrocoro di Monte Raga;
- b. Tratto del torrente Campanaro;
- c. Tratto del fiume Crocchio.

2. Il Tratto del fosso Valli Cupe e acrocoro di Monte Raga, ricade interamente nel territorio del comune di Sersale.

3. Il Tratto del torrente Campanaro, ricade nel territorio dei comuni di Sersale e Zagarise.

4. Il Tratto del fiume Crocchio, ricade nel territorio del comune di Sersale e confina con il comune di Cerva.

5. I confini della Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25000 e le zone a diversa classificazione, così come previste dall'art. 24, comma 2 della l.r. 10/2003 sono puntualmente indicate nella stessa cartografia .

Art. 5

(Classificazione e modalità di controllo e coordinamento della gestione)

1. La Riserva Naturale regionale delle Valli Cupe è costituita da aree a differente grado di protezione, distinte secondo la seguente classificazione:

- a. riserva naturale integrale;
- b. riserva naturale guidata;
- c. riserva naturale speciale.

2. Le modalità di controllo e coordinamento della gestione saranno attuate secondo quanto previsto dagli articoli 26, 27, 32, 36 e 37 della l.r. n. 10/2003.

Art.6

(Ente di gestione)

1. La gestione della Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe è demandata al comune di Sersale, secondo le indicazioni previste dagli articoli 6 comma 10 e 26 della legge regionale n. 10/2003.

2. La Regione Calabria sostiene con un contributo annuale da determinarsi in sede di approvazione della legge di stabilità regionale, le spese di funzionamento della riserva naturale regionale delle Valli Cupe sostenute dal comune medesimo.

3. La sede legale ed operativa dell'ente di gestione dell'area protetta viene individuata secondo l'art. 8 della l.r. n. 10/2003.

Art. 7

(Piano di assetto naturalistico)

1. L'ente di gestione, in collaborazione con il settore parchi e aree protette della Regione, elabora il Piano di assetto naturalistico secondo le modalità di cui all'art. 27 della l.r. 10/2003 entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sul BURC.

2. In tali aree si applicano in ogni caso i divieti di cui alla l.r. n. 10/2003.

Art. 8

(Regolamento della Riserva)

1. Il Regolamento dovrà essere redatto dall'Ente di gestione dell'area protetta contestualmente al Piano di assetto naturalistico del quale è parte integrante, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 10/2003, disciplinando l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della riserva naturale.

Art. 9

(I tempi di tabellazione)

1. I confini dell'area protetta e delle aree classificate a riserva naturale integrale, a riserva naturale guidata e riserva naturale speciale sono delimitati da idonee tabelle, collocate entro 6 mesi dall'istituzione in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Calabria — Riserva Naturale regionale delle Valli Cupe.

Art. 10

(Sistema informativo)

1. L'Ente gestore della riserva avrà l'obbligo, entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento, di predisporre un apposito sportello informativo fisico o telefonico o telematico:

2. L'Ente gestore della riserva avrà l'obbligo, entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento, di predisporre un apposito portale web informativo che contenga almeno i seguenti elementi:

a. Sezione tematica istituzione e normativa:

- i. la composizione dell'Ente e dei suoi organi;
- ii. i confini;
- iii. il piano per la riserva;
- iv. il regolamento;
- v. tutti i documenti dell'ente ad evidenza pubblica.

b. Sezione tematica di promozione:

- i. una rappresentazione grafica del territorio;
- ii. le peculiarità dei siti d'interesse della riserva con descrizioni ed archivi fotografici;
- iii. le specie vegetali con descrizioni, report fotografici ed individuazione delle aree a maggior presenza;
- iv. le specie animali con descrizioni report fotografici ed individuazione delle aree di maggiore stanzialità;
- v. una brochure per il turista che presenti le indicazioni di viabilità, la localizzazione dei siti di maggiore interesse, un vademecum delle regole della riserva, i luoghi di fruizione di servizi di emergenza, i riferimenti telefonici e telematici dello sportello informativo dell'ente;
- vi. l'elenco di tutti i comuni territorialmente interessati e della provincia, con i relativi link ai siti web ufficiali.

c. Sezione tematica di promozione dei servizi turistici e delle aziende agroalimentari:

- i. elenco di tutte le aziende che vorranno essere pubblicizzate eroganti servizi turistici ricettivi e ristorativi a cui sarà dedicata una pagina pubblicitaria con i contenuti concordati tra ente ed azienda con una rappresentazione grafica della localizzazione (tale elenco verrà aggiornato con cadenza almeno trimestrale);
- ii. elenco delle aziende operanti nel settore agroalimentare di filiera di prodotti tipici o di produzione biologica, con le medesime modalità del punto i del medesimo comma;
- iii. elenco delle botteghe artigiane o di antiche arti o mestieri, con le medesime modalità del punto i del medesimo comma.

d. Sezione tematica di promozione degli eventi ed iniziative:

- i. elenco di tutte le iniziative e gli eventi organizzate dall'Ente con le opportune informazioni ed eventualmente pagine o link di approfondimento;
- ii. elenco di tutti gli eventi o iniziative promosse dai Comuni territorialmente interessati dalla riserva. Al fine di permettere l'adeguata completezza di tale sezione si richiede a tutti i comuni e alla provincia territorialmente interessati dalla presenza della riserva di

dare comunicazione all'Ente gestore di tutti gli eventi o iniziative che ricadono nell'ambito delle finalità della riserva di cui all'articolo 4 della presente, con l'obbligo di quest'ultimo di pubblicarli all'interno del proprio portale web.

3. Il portale tematico web di cui al comma 2 potrà contenere tutti i contenuti aggiuntivi che concorrono al perseguimento delle finalità della riserva di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. Tutti i comuni e le province territorialmente interessati dalla riserva dovranno predisporre sul proprio portale web ufficiale un link di collegamento al sito dell'Ente.

5. L'ente avrà l'obbligo, entro e non oltre 24 mesi dall'approvazione del regolamento, di pubblicare un'opportuna guida turistica naturalistica della riserva da destinare a mirate campagne di sensibilizzazione che perseguano gli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 11

(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'ente gestore.

2. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'art. 3 della presente legge, tramite l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.

3. Per l'esercizio finanziario 2017 il contributo, di cui al precedente comma 1, è quantificato in euro 100.000,00 con allocazione alla Missione 09-Programma 05.

4. A decorrere dall'anno 2018 il contributo, di cui ai precedenti commi del presente articolo di legge, verrà corrisposto previa rendicontazione da parte dell'ente gestore, corredata dalle copie dei giustificativi di spesa, e contenente una relazione descrittiva da cui si evincano gli obiettivi raggiunti, a seguito dell'impiego delle risorse erogate nell'esercizio precedente.

5. Alla copertura degli oneri finanziari a carico della Regione Calabria, per come previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, si fa fronte, per l'anno 2017, con la disponibilità esistente alla Missione 20- Programma 3 "Altri fondi", codice gestionale 1.10.01.02.001 - capitolo U0700110101 - inerente a "Fondo corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", mentre, per gli esercizi successivi nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite dalle rispettive leggi di approvazioni del bilancio di previsione annuale e le leggi finanziarie di accompagnamento.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Calabria.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.